

Mutuo Incendio Protetto

Polizza incendio per la tutela del fabbricato.

Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo delle Condizioni di Assicurazione
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set Informativo Mod. B82 – Ed. 03/2026.

Documento redatto in base alle linee guida del comitato esecutivo dell'Ania (Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici) per i contratti chiari e comprensibili 2024.

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato a **Bcc Assicurazioni S.p.A.**, acquistando la polizza **Mutuo Incendio Protetto**, sviluppata da Bcc Assicurazioni per le Banche e le Art del circuito ICCREA con lo scopo di tutelare l'assicurato e la sua famiglia dalle conseguenze economiche di eventuali danni all'abitazione e danni involontariamente causati a terzi.

La polizza offre coperture Incendio e altri danni ai beni.

Il prodotto può essere sottoscritto da mutuatari, sia persone fisiche che persone giuridiche.

Il prodotto non può essere proposto a soggetti che hanno abitazioni civili e che, in generale, non hanno alcun interesse ad assicurare i rischi:

- Civili, esclusa l'abitazione;
- Agricoli
- Commerciali;
- Laboratori
- Fabbricati In corso di costruzione;
- Fabbricati vuoti e inoccupati



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolare la lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza le parole che prevedono una spiegazione specifica nel Glossario sono riportate all'inizio di ogni Articolo, in corsivo e precedute dal cancelletto (es: *#polizza*).

Con i migliori saluti,
BCC Assicurazioni S.p.A.

INDICE**GLOSSARIO****3****SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI****5****COSA È SEMPRE ASSICURATO****5**

Art. 1 - Beni assicurabili

5

Art. 2 - Buono stato di manutenzione

5

Art. 3 - I danni assicurati

5

Art. 4 - Spese

6

Art. 5 - Colpa grave dell'assicurato

6

Art. 6 - Rinuncia alla rivalsa

6

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO****6**

Art. 7 - Danni da Eventi naturali e Sociopolitici

6

Art. 8 - Danni d'acqua e da fenomeno elettrico

8

Art. 9 - Danni a terzi

9

**COSA NON È ASSICURATO****9**

Art. 10 - Beni non assicurabili

9

**LIMITI DI COPERTURA****10**

Art. 11 - I danni non assicurati

10

Art. 12 - Riepilogo dei limiti delle garanzie

11

**DOVE VALE LA COPERTURA****11**

Art. 13 - Validità territoriale

11

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**12****OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****12**

Art. 14 - A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza

12

Art. 15 - Valutazione del danno

12

Art. 16 - Compiti dei periti

12

Art. 17 - Compensi dei periti

13

Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno

13

Art. 19 - Limite massimo di indennizzo

13

Art. 20 - Anticipo in caso di sinistro

13

Art. 21 - Offerta e pagamento dell'indennizzo

14

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI****14**

Art. 22 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro

14

Art. 23 - Calcolo del danno

14

**OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO****15**

Art. 24 - Obbligo di dichiarazioni veritiere

15

Art. 25 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio

15

Art. 26 - Modifiche dell'assicurazione

15

Art. 27 - Comunicazioni

16

Art. 28 - Altre assicurazioni

16

Art. 29 - Oneri fiscali dell'assicurazione

16

Art. 30 - Foro competente

16

Art. 31 - Obblighi di Bcc Assicurazioni in caso di mutuo ipotecario o finanziamento

17

Art. 32 - Rinvio alle norme di legge




17

Art. 33 - Sanzioni internazionali: assicurazione non operativa

17

Art. 34 - Modifica unilaterale delle condizioni di contratto e/o del premio

17

	QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	18
	Art. 35 - Pagamento del premio	18
	QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	19
	Art. 36 - Durata dell'assicurazione	19
	COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE	19
	Art. 37 - Diritto di recesso del contraente	19
	Art. 38 - Disdetta dell'assicurazione	20
	Art. 39 - Recesso in caso di sinistro	20
	Art. 40 - Estinzione anticipata (anche parziale) o trasferimento del mutuo ipotecario o finanziamento	21
<hr/> NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI		22

GLOSSARIO

Il glossario fa parte integrante delle condizioni di assicurazione. Alle parole qui elencate è attribuito il significato di seguito descritto

ARREDAMENTO	Mobiliario di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per ufficio, indumenti.
ARREDAMENTO DOMESTICO	Complesso mobiliario per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BCC ASSICURAZIONI	BCC Assicurazioni i S.p.A., con Sede Legale in Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
CONTRAENTE	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
ESPLOSIONE	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESPLOSIVI	Gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 ed elencati nel relativo allegato A, oltre che le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità: 1) a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione; 2) per azione meccanica o termica esplodono.
FABBRICATO	Il complesso delle opere murarie e di finitura che costituisce l'intera costruzione edile o una sua porzione, escluso il terreno pertinente alla stessa, (comprese, se trattasi di fabbricato in condominio, le rispettive quote millesimali di proprietà comune), sito nell'ubicazione indicata sul frontespizio di polizza. Sono in esso compresi: fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato, ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, nonché di riscaldamento o di condizionamento, impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, citofoni, videocitofoni, centraline di antenne TV, antenna televisiva, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, moquette, recinzioni e cancelli, nonché box e dipendenze anche se separate dal fabbricato, purché situate nell'area pertinente allo stesso.
FABBRICATI ABBANDONATI	Fabbricati non più seguiti, curati, mantenuti
FISSI ED INFISSI	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FRANCHIGIA	La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI	Sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato su appositi sostegni, collaudato e connesso o meno alla rete di distribuzione elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.
INCENDIO	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILI	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INDENNIZZO	La somma dovuta da BCC Assicurazioni in caso di sinistro.

INFIAMMABILI	<p>Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili come esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 gas combustibili; 2 liquidi solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; 3 ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; 4 sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; 5 sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'inflammiano. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V nonché successive modifiche ed integrazioni legislative.</p>
INTERMEDIARIO	<p>Le persone fisiche o le società che hanno in carico il contratto di assicurazione, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'Art. 109 del Codice delle assicurazioni private, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.</p>
MASSIMALE	<p>Importo massimo dell'indennizzo erogabile da BCC Assicurazioni.</p>
MERCI	<p>Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.</p>
MERCI SPECIALI	<ol style="list-style-type: none"> 1 ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; 2 celluloidi; 3 espansite; 4 schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; 5 materie plastiche espanse o alveolari; 6 imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). <p>Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.</p>
PANNELLI SOLARI TERMICI	<p>Impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio, il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici.</p>
POLIZZA	<p>Il documento che prova l'assicurazione.</p>
PREMIO	<p>La somma dovuta a BCC Assicurazioni.</p>
SCOPERTO	<p>La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.</p>
SCOPPIO	<p>Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</p>
SINISTRO	<p>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.</p>
SOLAI	<p>Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</p>
VALORE A NUOVO	<p>Le spese necessarie a ricostruire le parti distrutte del fabbricato assicurato, a riparare le sue parti danneggiate e a riacquistare quelle sue parti che non possono essere ricostruite o riparate, al netto del valore dei residui risultanti dal ripristino. Tra le spese di ripristino a nuovo non rientra il valore del terreno su cui insiste il fabbricato assicurato.</p>
TETTO	<p>Complesso degli elementi che hanno la funzione di coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).</p>

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 1 - BENI ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #Arredamento, #Arredamento domestico, #Assicurato, #Assicurazione, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Fabbricato, #Merci, #Merci speciali, #Tetto

Bcc Assicurazioni assicura il fabbricato o la porzione di fabbricato, anche se di proprietà di terzi, con destinazione d'uso:

- 1. Civile:** uffici e studi professionali, box-garage uso privato, musei, pinacoteche, alberghi, pensioni, residence, bed & breakfast, affittacamere, ricoveri, istituti di cura, ospedali, collegi, scuole, palestre, chiese e relative dipendenze;
- 2. Agricolo:** abitazioni agricole, cantine, vinarie, rimesse per veicoli ed attrezzi, sale mungitura, stalle, depositi di fieno, depositi di paglia e che producano esclusivamente reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche e/o integrazioni);
- 3. Commerciale:** negozi per la vendita al minuto o all'ingrosso e relativi depositi; sono ammesse tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività considerata.
- 4. Laboratori:** piccole industrie, laboratori e relativi depositi;
- 5. In corso di costruzione:** realizzazione ex novo di fabbricato, per il quale è ancora stato richiesto il certificato di agibilità;
- 6. In corso di ristrutturazione:** Fabbricato su cui sono eseguite ristrutturazioni architettoniche e distributive e/o manutenzioni che interessano le strutture portanti, il tetto, i fissi e gli infissi. Se al termine dei lavori le modifiche hanno causato un aggravamento di rischio, il Contraente/Assicurato deve fare una comunicazione scritta a BCC Assicurazioni come previsto al successivo Art. 20;
- 7. Vuoto e inoccupato:** quando il Fabbricato e le relative dipendenze sono prive, di arredamento, arredamento domestico, attrezzatura, merci, merci speciali e non sono occupati da nessuno.

Fabbricato in comproprietà o condominio: se l'assicurazione è stipulata per una parte del fabbricato, sono comprese anche le quote di proprietà comune (comprese le parti comuni)

ART. 2 - BUONO STATO DI MANUTENZIONE

Le parole del Glossario: #Fabbricato, #Solai, #Tetto

Il fabbricato che s'intende assicurare, nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte, deve essere in buone condizioni di statica e manutenzione, e avere strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiale incombustibile, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti.

ART. 3 - I DANNI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Esplosione, #Esplosivi, #Fabbricato, #Incendio, #Indennizzo, #Scoppio, #Tetto

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
5. urto di veicoli in transito sulla via pubblica che non appartengono al Contraente/Assicurato in transito sulla pubblica via;
6. onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in movimento a velocità supersonica;
7. implosione (eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna).

Sono compresi anche:

8. Danni conseguenti a:

- sviluppo di fumi, gas, vapori,
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,
- colaggio o fuoriuscita di liquidi,

se causati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio che hanno colpito il fabbricato assicurato o altri beni che si trovano entro 20 metri da quello assicurato;

9. fumo, se questo esce a causa di un guasto improvviso e accidentale agli impianti di produzione del calore del fabbricato, a condizione che questi impianti siano collegati a camini adeguati

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 4 - SPESE

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Sinistro

Cosa è assicurato

Se il sinistro è indennizzabile, sono comprese nella somma assicurata,

- le spese, conseguenza diretta e materiale del danno, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro con esclusione delle spese di smaltimento dei materiali tossici e nocivi di cui al D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.
 - i guasti ai beni assicurati, causati dall'Assicurato, da terzi o per ordine dell'Autorità, per impedire o arrestare gli eventi assicurati in questa sezione.
-

ART. 5 - COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Bcc assicurazioni

BCC Assicurazioni indennizza i danni anche se causati da colpa grave dell'Assicurato.

ART. 6 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Bcc assicurazioni, #Sinistro

Salvo il caso di dolo, BCC Assicurazioni rinuncia alla rivalsa verso:

- 1 le persone di cui l'Assicurato deve rispondere per legge
 - 2 le società controllate, consociate e collegate e i clienti
- se l'Assicurato a sua volta rinuncia a rivalersi sui responsabili.

Il diritto di rivalsa consente a BCC Assicurazioni di agire nei confronti del responsabile del sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato.

ART. 7 - DANNI DA EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

Le parole del Glossario: #Bcc assicurazioni, #Esplosione, #Esplosivi, #Fabbricato, #Impianti fotovoltaici, #Incendio, #Indennizzo, #Pannelli solari termici, #Scoppio, #Sinistro, #Tetto

Eventi naturali

Cosa è assicurato

BCC Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da:

- 1 uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, caduta alberi, trombe d'aria, grandine, se gli effetti sono riscontrabili su più cose/beni nella stessa zona;



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

- 2 bagnamento all'interno del fabbricato se avvenuto a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra

Cosa non è assicurato:

Sono esclusi i danni causati da:

- 1 fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- 2 mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- 3 formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 4 gelo;
- 5 neve;
- 6 cedimento o franamento del terreno;
- 7 valanghe e/o slavine;

anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

Sono esclusi i danni subiti da:

- 1 fabbricato in corso di costruzione, in corso di ristrutturazione o vuoto e inoccupato;
- 2 alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole;
- 3 impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e simili installazioni esterne;
- 4 enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- 5 fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per esigenze temporanee di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- 6 serramenti, vetrate e lucernari che non derivano da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- 7 lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Sono comunque esclusi i danni che non pregiudicano la funzionalità del bene.

Eventi socio-politici**Cosa è assicurato**

BCC Assicurazioni indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati al fabbricato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici di terzi;
2. gli altri danni materiali e diretti causati al fabbricato, anche con ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Cosa non è assicurato:

Sono esclusi i danni:

- subiti dal fabbricato in corso di costruzione, in corso di ristrutturazione e vuoto e inoccupato.

Sovraccarico di neve**Cosa è assicurato**

BCC Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti per sovraccarico di neve

Cosa non è assicurato:

La garanzia non è valida se i fabbricati:

1. non sono conformi alle norme sui carichi e sovraccarichi di neve in vigore al momento della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto;

- sono in costruzione, ristrutturazione o rifacimento a meno che i lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento.

Sono esclusi i danni causati:

- da scivolamento della neve sui tetti o dalle coperture del fabbricato e dal trascinarsi, per esempio, di comignoli, tegole, grondaie, antenne;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, impermeabilizzazioni; questa esclusione non si applica se il loro danneggiamento è provocato dal crollo totale o parziale del fabbricato.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 8 - DANNI D'ACQUA E DA FENOMENO ELETTRICO

Le parole del Glossario: #Bcc assicurazioni, #Fabbricato, #Impianti fotovoltaici, #Indennizzo, #Pannelli solari termici

Danni d'acqua

Cosa è assicurato

BCC Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da fuoriuscita di acqua – esclusa acqua piovana – per rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose medesime.

Spese:

Sono comprese le spese per riparare la rottura e quelle necessarie per ricercare il guasto, per demolire e ripristinare parti di fabbricato.

Cosa non è assicurato:

Sono esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo,
- usura dei materiali o carenza di manutenzione
- subiti da un fabbricato in corso di costruzione, in corso di ristrutturazione o vuoto ed inoccupato.

Fenomeno elettrico

Cosa è assicurato

BCC Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato dovuti a correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, derivanti da qualsiasi causa a macchine, impianti, circuiti, elettrici elettronici, di pertinenza del fabbricato.

Cosa non è assicurato:

Sono esclusi i danni:

- dovuti a usura, manomissione, corrosione, ossidazione, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- riconducibili a carenza di manutenzione;
- verificati in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione,
- avvenuti durante operazioni di collaudo o prova;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o locatore dei beni assicurati;
- a tubi e valvole elettroniche, a lampade ed altre fonti di luce, tubi catodici, alle resistenze elettriche scoperte;
- agli impianti fotovoltaici e ai pannelli solari termici;
- subiti dal fabbricato in corso di costruzione, in corso di ristrutturazione o vuoto ed inoccupato.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 9 - DANNI A TERZI

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Indennizzo, #Massimale, #Sinistro

Cosa è assicurato

Entro il massimale assicurato, Bcc Assicurazioni risarcisce le somme (capitale, interessi, spese) che l'Assicurato deve pagare secondo la legge, per danni materiali e diretti a beni di terzi causati da sinistro indennizzabile in base alle condizioni di questa sezione. La garanzia è valida anche per colpa grave dell'Assicurato.

Sono compresi i danni da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi fino al 10% del massimale assicurato.

In caso di procedure civili o penali contro di lui, l'Assicurato deve:

- informare subito Bcc Assicurazioni
- fornire i documenti e le prove utili alla difesa
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Bcc Assicurazioni.

Cosa non è assicurato:

Sono esclusi i danni:

- a beni che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il Contraente, l'Assicurato
- b) il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine che appartiene al suo nucleo familiare o convive con lui
- c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica
- d) le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori.

Bcc Assicurazioni può assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato e paga le spese legali nel limite del 25% della somma assicurata

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.



COSA NON È ASSICURATO

ART. 10 - BENI NON ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #Bcc assicurazioni, #Esplosivi, #Fabbricati abbandonati, #Incendio, #Infiammabili, #Merchi, #Merchi speciali

BCC Assicurazioni non assicura i fabbricati con questa destinazione:

1. lavorazione e/o deposito di esplosivi, pirotecnica, fiammiferi;
2. lavorazione e/o deposito di stracci, ovatte, carta da macero, cartaccia, abiti usati;
3. lavorazione e/o deposito di materie plastiche espanse e/o alveolari, poliuretani espansi;
4. lavorazione e/o deposito di materiali radioattivi/impiego di energia nucleare;
5. rischi off-shore;
6. allevamenti industriali di bestiame;
7. industrie enologiche, casearie, olearie, molitorie;
8. petrolchimici;
9. depositi intensivi, intendendosi per tali quelli con altezza di impilamento merci uguale o superiore a 10 metri;
10. lavorazione e/o deposito di cellulosa e carta da paglia, canne ed altre materie vegetali;
11. discoteche, night club, piano bar, locali notturni in genere, sale giochi in genere;
12. cinema, teatri;
13. trattamento e/o compostaggio e/o raccolta di rifiuti di qualsiasi genere;
14. impianti/centrali a biomassa;
15. giostre, spettacoli viaggianti, luna park, cantieri navali, rimessaggio o vendita imbarcazioni;

16. stabilimenti balneari;
17. uffici e sedi di compagnie aeree, partiti politici e/o sindacali;
18. fabbrica di armi;
19. allevamenti di animali da pelliccia;
20. sale scommesse, case da gioco (casinò) e sale Bingo.
21. Civile abitazione

Inoltre, non sono assicurabili i fabbricati di interesse storico – artistico e i Fabbricati abbandonati.

Cosa non è assicurato:

Sono esclusi i danni a fabbricati in cui sono presenti più di Kg. 300 di infiammabili e/o più di Kg. 50 di merci speciali.

I materiali adibiti alla pulizia dei locali e delle macchine, anche se considerati infiammabili e/o merci speciali, non rientrano nei limiti massimi previsti per queste sostanze.

**LIMITI DI
COPERTURA****ART. 11 - I DANNI NON ASSICURATI**

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Assicurazione, #BCC Assicurazioni, #Contraente, #Esplosione

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato diversi da quanto previsto all'Art. 7- Danni da eventi naturali e sociopolitici, se è operante;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
4. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;
5. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
6. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione (salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria e facoltativa di cui all'Art. 8, se è operante);
7. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
8. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

ART. 12 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Le parole del Glossario: #Fabbricato, #Franchigia, #Incendio, #Indennizzo, #Massimale, #Scoperto

Articolo	Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia/Scoperto
2	Incendio del fabbricato ed altri eventi elencati in "I danni assicurati"	100% della somma assicurata per il fabbricato con sottolimito del 10% con il massimo di € 250.000 per le spese di demolizione e sgombero	Nessuna
7	Eventi naturali	100% della somma assicurata per il fabbricato	Scoperto 10% minimo 1.000 euro
7	Eventi socio-politici	100% della somma assicurata per il fabbricato	Scoperto 10% minimo 1.000 euro
7	Sovraccarico di neve	40% della somma assicurata per il fabbricato	Scoperto 10% minimo 1.000 euro
8	Danni d'acqua	100% della somma assicurata per il fabbricato Ridotto a 1% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa per le spese di ricerche e riparazione.	Scoperto 10% minimo 250 euro
8	Fenomeno elettrico	2.500 euro per annualità assicurativa	Scoperto 10% minimo 250 euro
9	Danni a terzi	Massimale assicurato, ridotto al 10% del massimale assicurato per Interruzione o sospensione di attività di terzi	Nessuna
18	Onorari dei periti	10% del danno indennizzabile con il massimo di 2.500 euro	Nessuna



**DOVE VALE LA
COPERTURA**

ART. 13 - VALIDITÀ TERRITORIALE

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #Polizza

L'assicurazione vale entro i confini della Repubblica Italiana e dello Stato Città del Vaticano per le ubicazioni indicate in Polizza.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 14 - A CHI SPETTANO I DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le parole del glossario: #Assicurato, #Contraente, #Indennizzo, #Sinistro

In caso di sinistro

Gli atti e i diritti necessari per accertare e liquidare i danni spettano solo al Contraente, che però può chiedere il subentro dell'Assicurato.

L'accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) e per i terzi.

È quindi esclusa la possibilità di impugnativa.

Indennizzo

Può essere pagato solo ai titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

ART. 15 - VALUTAZIONE DEL DANNO

Le parole del glossario: #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Sinistro

Il valore del danno può essere concordato in due diversi modi:

- 1 da Bcc Assicurazioni o persona incaricata, con il Contraente o persona da lui designata
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti, nominati con atto unico uno da Bcc Assicurazioni e uno dal Contraente.

I due Periti ne nominano un terzo su richiesta di uno di essi o quando sono in disaccordo.

Ruolo dei Periti

Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo; le decisioni sono prese a maggioranza. Ogni Perito può farsi assistere da altre persone, che non hanno diritto di voto.

Se una delle parti non nomina il proprio Perito o se i Periti non si accordano sul terzo, le nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, spettano al Presidente del Tribunale competente nel luogo del Sinistro.

Spese dei Periti

Ogni parte sostiene le spese del proprio perito e metà del terzo.

ART. 16 - COMPITI DEI PERITI

Le parole del glossario: #Assicurato, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Sinistro,

I Periti:

- 1 indagano su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
- 2 verificano:
 - se le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali sono esatte
 - se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio
 - se il Contraente e/o l'Assicurato hanno rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
- 3 verificano l'esistenza, la qualità e la quantità di beni assicurati e ne determinano il valore al momento del Sinistro
- 4 stimano e liquidano il danno, comprese le spese di salvataggio.

Se le operazioni sono svolte in contraddittorio tra le Parti, i risultati sono raccolti in un verbale, che contiene le stime dettagliate, in due copie, una per Bcc Assicurazioni e una per il Contraente.

I risultati delle valutazioni dei punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione del contratto. Rimangono possibili azioni o eccezioni sull'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere dichiarato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti a osservare formalità giudiziarie.

ART. 17 - COMPENSI DEI PERITI

Le parole del glossario: #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Sinistro

Entro la somma assicurata, in caso di Sinistro, Bcc Assicurazioni rimborsa:

- le spese e i compensi del perito nominato dal Contraente
- la parte a carico del Contraente, in caso di nomina del terzo perito

Limite: fino al 10% del danno indennizzabile, massimo 2.500 euro.

Il Contraente deve dare prova delle spese per i periti.

ART. 18 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Le parole del glossario: #Assicurato, #Indennizzo

Se l'Assicurato dichiara in modo consapevole e volontario un danno superiore alla realtà (esagerazione dolosa), perde il diritto all'Indennizzo.

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 19 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Le parole del glossario: #Bcc assicurazioni

Bcc Assicurazioni indennizza i danni solo fino alla somma assicurata, escluso il caso delle spese per obbligo di salvataggio¹.

ART. 20 - ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del glossario: #Assicurato, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Indennizzo, #Sinistro

In caso di Sinistro e su richiesta dell'Assicurato presentata almeno 60 giorni dopo la denuncia, Bcc Assicurazioni anticipa fino al 50% dell'indennizzo presumibile sulla base delle stime preliminari.

Condizioni

L'anticipo è possibile solo se si verificano tutte queste condizioni:

- 1 il danno indennizzabile è superiore al 20% della somma assicurata
 - 2 non esistono ragionevoli e giustificabili dubbi sull'indennizzabilità del sinistro
 - 3 il Contraente/Assicurato ha rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
 - 4 sull'immobile assicurato non esistono vincoli, interessi di terzi o ipoteche
 - 5 l'Assicurato non si trova in stato fallimentare.
-

¹ Art. 1914 del Codice civile.

ART. 21 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Le parole del glossario: #Assicurato, #Bcc assicurazioni, #Indennizzo, #Sinistro

Offerta

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, Bcc Assicurazioni comunica all'Assicurato l'offerta d'Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Pagamento

Nei successivi 30 giorni Bcc Assicurazioni indennizza il danno accertato o concordato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostra che non ha commesso o agevolato il danno con dolo.



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

ART. 22 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del glossario: #Assicurato, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Indennizzo, #Intermediario, #Sinistro

Assicurato o Contraente devono:

- 1 fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Bcc Assicurazioni
- 2 avvisare per iscritto l'Intermediario o Bcc Assicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza
- 3 entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza:
 - fare denuncia all'autorità competente, indicando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno
 - inviarne copia a Bcc Assicurazioni
- 4 conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto all'indennizzo indennità
- 5 preparare:
 - un elenco dettagliato dei danni subiti, indicando qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché
 - a richiesta, anche uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, indicando il valore di ciascuna e mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Bcc Assicurazioni o dai periti per indagini e verifiche

Se non si rispetta una di queste richieste, si può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

ART. 23 - CALCOLO DEL DANNO

Le parole del glossario: #Bcc assicurazioni, #Fabbricato, #Incendio, #Indennizzo, #Sinistro, #Valore a nuovo

Il danno al fabbricato è calcolato secondo la forma Valore a nuovo, e quindi Bcc Assicurazioni paga per i Fabbricati la spesa per ricostruire a nuovo l'intero Fabbricato, escluso il valore dell'area.

VALORE A NUOVO:

È una formula assicurativa che prevede che l'indennizzo sia pari alla spesa per la completa riparazione o per il nuovo acquisto del bene assicurato, senza tener conto del livello di degrado, del rendimento economico o dell'uso.

Esempio

Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: 5.000 euro Indennizzo: 5.000 euro.

Costo di rimpiazzo di un nuovo televisore 55 pollici (Smart TV, 4K UHD, HDR, Android TV) di pari marca e caratteristiche: 800 euro

Indennizzo: 800 euro.

Se dalle stime fatte al momento del sinistro, il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato sia maggiore del 120% della somma assicurata, l'indennizzo verrà ridotto proporzionalmente.



**OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA
FIRMA DEL
CONTRATTO**

ART. 24 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Assicurazione, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Indennizzo, #Premio

Contraente/Assicurato deve fornire a Bcc Assicurazioni informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se non lo fa per dolo o colpa grave su fatti che conosce o potrebbe normalmente conoscere, l'assicurazione può essere annullata e può perdere il diritto all'indennizzo (art. 1892 del Codice civile).

Se non lo fa, ma senza dolo o colpa grave o su fatti che non conosceva e che non poteva verificare, Bcc Assicurazioni può recedere dall'assicurazione (art. 1893 del Codice civile).

In questi casi Bcc Assicurazioni può trattenere:

- i premi già incassati
- il premio per il periodo di assicurazione in corso
- in caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno.

ART. 25 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Assicurazione, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Fabbricato, #Incendio, #Indennizzo, #Premio

Se durante la validità dell'Assicurazione, il rischio:

- diminuisce: Il Contraente o l'Assicurato lo comunica a Bcc Assicurazioni, che riduce il premio o le rate di premio successivi e rinuncia al diritto di recesso.
- aumenta: Il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo a Bcc Assicurazioni con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da Bcc Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la cessazione dell'assicurazione.

Se il Contraente o l'Assicurato non comunica gli aggravamenti di rischio in buona fede, mantiene il diritto all'indennizzo integrale dei danni.

In questo caso Bcc Assicurazioni ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ESEMPIO:

Aggravamento del rischio: nel fabbricato assicurato (villa) viene installata una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. In questo caso il rischio deve essere rivalutato, considerando il possibile aumento del rischio di incendio.

ART. 26 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurazione

Le modifiche all'assicurazione devono essere scritte.

ART. 27 - COMUNICAZIONI

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Intermediario, #Polizza, #Sinistro

Tutte le comunicazioni che riguardano l'assicurazione, fatto salvo quanto previsto per le denunce di sinistro devono essere fatte:

- a) con lettera raccomandata indirizzata a:
Bcc Assicurazioni S.p.A.
Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
- b) inviando pec a:
bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it

Tutte le richieste di informazioni relative alle coperture offerte possono essere fatte:

- c) telefonando a:
numero verde: 800.316233
- d) inviando mail a:
infore@bccassicurazioni.bcc.it

Bcc Assicurazioni effettua le comunicazioni che riguardano l'assicurazione secondo le modalità scelte dal Contraente e utilizza i recapiti forniti al momento della sottoscrizione della polizza.

Il Contraente si impegna a comunicare subito a Bcc Assicurazioni eventuali variazioni dei dati di contatto forniti, anche attraverso l'Area Clienti o attraverso l'intermediario.

ART. 28 - ALTRE ASSICURAZIONI

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Indennizzo, #Sinistro

Se esistono o sono state sottoscritte in seguito altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato devono comunicarlo a Bcc Assicurazioni.

In caso di sinistro:

- devono avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri
- possono chiedere a ciascuno l'indennizzo dovuto in base al singolo contratto, ma l'indennizzo totale non deve superare l'ammontare del danno.

Se non lo comunica dolosamente, Bcc Assicurazioni non è obbligata a pagare l'indennizzo.

ART. 29 - ONERI FISCALI DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Contraente

Sono a carico del Contraente.

Queste le aliquote:

- 22,25% per le sezioni Incendio e Altri Danni ai Beni
 - 13,5% per le Sezioni Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni (Se Il contraente / assicurato dichiara che l'azienda agricola assicurata produce reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche o integrazioni)
-

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Contraente

Per ogni controversia è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

ART. 31 - OBBLIGHI DI BCC ASSICURAZIONI IN CASO DI MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO

Le parole del Glossario: #Assicurato, #Assicurazione, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Esplosione, #Esplosivi, #Incendio, #Premio, #Scoppio

Se l'Assicurazione è emessa in abbinamento a un mutuo o a un finanziamento e Bcc Assicurazioni si avvale della facoltà di recesso-Disdetta dell'assicurazione - , BCC Assicurazioni:

- 1 mantiene la copertura sino alla scadenza del mutuo o finanziamento, solo per:
 - a) incendio
 - b) fulmine
 - c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
 - d) implosione
 - e) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti; velivoli spaziali loro parti o cose trasportate
 - f) urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente in transito sulla pubblica via
 - g) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica
- 2 emette un'appendice che annulla le parti non più valide o un nuovo contratto, con effetto dalla data del recesso comunicato all'Assicurato
- 3 rimborsa il premio (al netto delle imposte) pagato e non goduto.

ART. 32 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le parole del Glossario:

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 33 - SANZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONE NON OPERATIVA

Le parole del Glossario: #Bcc assicurazioni, #Polizza, #Sinistro

La Polizza non opera se garantire la copertura, pagare un sinistro o fornire qualsiasi prestazione può esporre Bcc Assicurazioni anche solo al rischio di:

- sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU
- disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che Bcc Assicurazioni deve rispettare.

ART. 34 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO E/O DEL PREMIO

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Incendio, #Intermediario, #Polizza, #Premio, #Sinistro

In occasione del tacito rinnovo della polizza Bcc Assicurazioni può:

- 1) applicare le nuove condizioni tariffarie e contrattuali se ha modificato le condizioni (per esempio: limiti, scoperti, franchigie, testo contrattuale) o la tariffa dei rischi oggetto della copertura assicurativa, oppure
- 2) rivedere le condizioni (per esempio: massimali, limiti, scoperti, franchigie) o il premio della polizza in rinnovo, se il suo rapporto tra le spese e i premi imponibili (Combined Ratio) ha un andamento tecnico non più sostenibile.

Comunicazione

60 giorni prima della scadenza contrattuale, Bcc Assicurazioni comunica tramite lettera al Contraente le nuove condizioni tariffarie e contrattuali e informa l'Intermediario.

Se accetta le nuove condizioni

Il Contraente, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo premio le accetta pagando il premio entro le ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (--> 35 - Pagamento del premio).

Il pagamento del premio costituisce dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di polizza e/o del nuovo premio.

Se non accetta le nuove condizioni

Il Contraente, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo premio non accetta, non paga il nuovo premio.

Il mancato pagamento del nuovo premio entro il 15° giorno dalla scadenza comporta l'annullamento del contratto. Non serve inviare disdetta da parte del Contraente (--> 38 - Disdetta dell'assicurazione).

Quando la Polizza prevede il pagamento mensilizzato e/o il pagamento con addebito automatico è fondamentale contattare l'intermediario (Banca o Agenzia) entro la data di scadenza della Polizza e chiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza.

NOTA BENE:

Quali spese rientrano Combined Ratio?

Le spese di cui tiene conto Bcc Assicurazioni sono i costi sinistri, le spese di acquisizione e di amministrazione

**QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO****ART. 35 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #Bcc assicurazioni, #Intermediario, #Premio

A chi si paga

Il premio deve essere pagato all'Intermediario oppure a Bcc Assicurazioni.

Come e quando si paga

Il pagamento del premio può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità intestato a Bcc Assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato a Bcc Assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bancomat o carta di credito/debito
- addebito automatico sul conto corrente con utilizzo della procedura SEPA
- denaro contante nei limiti consentiti dalla legge e altri mezzi di pagamento attivati presso l'intermediario.

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla firma del contratto. I premi o le rate di premio successivi devono essere pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato, senza costi aggiuntivi, in rate mensili. In questo caso il primo premio corrisponde a due mensilità

Cosa succede se non si pagano i premi o le rate successivi

L'Assicurazione è sospesa:

- 1 in caso di pagamento tramite SEPA, dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza
- 2 in caso di pagamento mensile, dalle 24 del giorno di scadenza della rata successiva alla prima rata non pagata
- 3 in caso di pagamento in altri modi, dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento

in tutti e 3 i casi riprende dalle 24 del giorno del pagamento.

I premi successivi e quelli scaduti devono comunque essere pagati²



**QUANDO COMINCIA
E QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE**

ART. 36 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #Polizza, #Premio

Quando inizia

L'Assicurazione inizia dalle 24 del giorno indicato in polizza, se si è pagato (premio intero o prima rata), altrimenti dalle 24 del giorno di pagamento.

Quanto dura

L'Assicurazione dura minimo un anno ed è prorogata in automatico di anno in anno. Può avere durata poliennale.

Quando Termina

L'Assicurazione termina:

- in caso di durata annuale, o poliennale con pagamento annuale o semestrale inviando disdetta (--> Art. 38 - Disdetta dell'assicurazione)
- in caso di durata poliennale con pagamento unico anticipato automaticamente alla scadenza indicata



**COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE**

ART. 37 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Incendio, #Polizza, #Premio, #Sinistro

Quando è possibile

in caso di finanziamento espressamente indicato in polizza, entro 60 giorni dal momento in cui è stata sottoscritta la polizza;

Come

- con raccomandata: Bcc Assicurazioni S.p.A. Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
- PEC: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it

Effetti

- Bcc Assicurazioni e Contraente non hanno più obblighi contrattuali dalle 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata (timbro postale) o di consegna della PEC (ricevuta del gestore della PEC)
- il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato al netto delle imposte per il periodo di assicurazione non goduto (cioè tra la comunicazione di recesso e la scadenza del Contratto).

² Art. 1901 del Codice civile.

ESEMPIO:

premio da rimborsare = premio imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)

premio imponibile di polizza 100 euro

Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)

polizza annuale con 360 gg di copertura

€ 100 x (gg 320 / gg 360) = 88,88 euro da rimborsare

ART. 38 - DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Polizza, #Premio

Come e quando è possibile

Con raccomandata o PEC:

- spedite almeno 30 giorni prima della scadenza per assicurazioni di durata annuale o poli annuale senza pagamento unico anticipato
- in qualunque momento per assicurazioni di durata poli annuale con pagamento unico anticipato (in questo caso Bcc Assicurazioni rimborsa la parte di premio pagato al netto delle imposte per le annualità rimanenti).

ESEMPIO:

premio da rimborsare = premio imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti / gg copertura pagati)

premio imponibile di polizza: 1.000 euro (pagato in unica soluzione)

Disdetta spedita 30 gg prima della fine della terza annualità (= 2550 gg di copertura non goduta)

polizza decennale con 3.600 gg di copertura

€ 1.000 x (gg 2.550 / gg 3.600) = 708,33 euro da rimborsare

Se la disdetta non è spedita nei tempi

- l'assicurazione si rinnova per un altro anno
- la disdetta sarà valida per l'anno successivo senza che il Contraente mandi altre comunicazioni.

ART. 39 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Incendio, #Indennizzo, #Premio, #Sinistro

Bcc Assicurazioni può recedere dall'Assicurazione:

- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno da quando l'indennizzo è stato pagato o rifiutato
- scrivendo al Contraente con raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione.

Bcc Assicurazioni inoltre:

- entro 15 giorni dall'efficacia del recesso rimborsa la parte di premio per il periodo di assicurazione non goduto (al netto delle imposte)

e

- può recedere dall'assicurazione anche se incassa i premi che sono scaduti dopo la denuncia del sinistro.
- revoca l'addebito in caso di pagamento tramite Sepa. Se il pagamento è mensile il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di premio successiva al preavviso di 30 giorni.

ESEMPIO:

Bcc Assicurazioni a seguito di sinistro ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell'indennizzo; se non sei soddisfatto entro il 30 maggio (cioè entro il 60° giorno) puoi comunicare il recesso a Bcc Assicurazioni. La tua *assicurazione* cessa il 30 giugno (cioè il 30° giorno successivo). Bcc Assicurazioni ti restituisce il *premio* pagato e non goduto entro il 15 luglio (cioè dopo il 15° giorno successivo).

ART. 40 - ESTINZIONE ANTICIPATA (ANCHE PARZIALE) O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO

Le parole del Glossario: #Assicurazione, #Bcc assicurazioni, #Contraente, #Incendio, #Polizza, #Premio

Se l'Assicurazione è emessa insieme a un mutuo ipotecario che viene estinto (anche parzialmente) prima della scadenza o è trasferito in un altro Istituto di Credito, il Contraente può chiedere a Bcc Assicurazioni di annullare questa Assicurazione.

Il Contraente:

- comunica per iscritto Bcc Assicurazioni la data dell'estinzione o del trasferimento
 - ha diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) dalla data di estinzione/trasferimento e fino alla data di scadenza
 - può chiedere Bcc Assicurazioni:
1. di proseguire il contratto alle stesse condizioni, oppure
 2. di proseguire il contratto fino alla sua scadenza, ma alle diverse condizioni stabilite con il nuovo Istituto di Credito, che vanno comunicate Bcc Assicurazioni.

MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO

Esempio di calcolo *premio* annuale

Durata copertura assicurativa in giorni	365
Durata copertura del premio	365
Giorni trascorsi dall'effetto	170
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 250,00
Imposte	€ 45,50
Premio versato netto	€ 204,50
Premio di <i>rischio</i> da rimborsare	€ 45,89
Caricamenti da rimborsare	€ 63,36
Importo totale rimborsato	€ 109,25

Esempio di calcolo *premio* unico

Durata copertura assicurativa in giorni	3650
Durata copertura del premio	3650
Giorni trascorsi dall'effetto	1700
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 2.500,00
Imposte	€ 455,01
Premio versato netto	€ 2044,99
Premio di <i>rischio</i> da rimborsare	€ 458,86
Caricamenti da rimborsare	€ 633,67
Importo totale rimborsato	€ 1092,53

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Codice civile Art. 1341)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni

che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Codice civile Art.1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Prova del contratto (Codice civile Art. 1888)

Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Codice civile Art. 1891)

Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1892)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1893)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in

cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Codice civile Art. 1894)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Codice civile Art. 1897)

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del Rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Codice civile Art. 1898)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell'assicurazione (Codice civile Art. 1899)

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.

In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 del Codice Civile)

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il Sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato Pagamento del Premio (Codice civile Art. 1901)

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Codice civile Art. 1910)

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro (Codice civile Art.1913)

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Codice civile Art. 1914)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Codice civile Art. 1915)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Codice civile Art.1916)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

Prescrizione in materia di assicurazione (Codice civile Art. 2952)

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621
- Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com